



Decreto n° 095 / Pres.

Trieste, 25 luglio 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO FORESTALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 95 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 9 (NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 DICEMBRE 2012, N. 274.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 25/07/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 25/07/2022

GIANNI CORTIULA

in data 25/07/2022

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e in particolare l'articolo 25, che istituisce l'Elenco regionale delle imprese forestali, in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale e di difesa del territorio;

Visto il Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 9/2007 (Norme in materia di risorse forestali), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, come modificato da ultimo con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2019, n. 8 e in particolare il capo IV (Imprese forestali);

Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e in particolare:

il comma 2, che prevede che le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali;

il comma 8, che dispone che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definite apposite disposizioni per definire i criteri minimi nazionali per l'iscrizione negli elenchi o albi regionali di cui al comma 2 e sono definiti i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali in coerenza con gli indirizzi europei;

il comma 9, che prevede che le regioni si adeguino alle disposizioni di cui al comma 8;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 "Albi regionali delle imprese forestali";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 "Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali";

Visto che, con deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 6 giugno 2022, i percorsi di formazione professionale per gli operatori forestali sono stati adeguati ai criteri minimi previsti dal citato decreto ministeriale 29 aprile 2020 "Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali";

Ritenuto, a seguito di tale adeguamento, di dare compiuta attuazione alle disposizioni previste dal Testo unico in materia di foreste e filiere forestali e dai citati decreti ministeriali, modificando il Regolamento forestale di cui al D.P.Reg. 274/2012;

Atteso che il testo del citato regolamento è stato diramato ai sensi della circolare 1/2021 del Segretariato generale recante "Coordinamento dell'attività normativa e amministrativa";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2022, n. 1062 con la quale è stato approvato il << Regolamento recante modifiche al Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274.>>;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2022, n. 1062;

Decreta

1. È emanato il << Regolamento recante modifiche al Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -

Allegato A

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))

Articolo 1 modifiche all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 2 sostituzione dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 3 inserimento dell'articolo 39 bis al decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 4 sostituzione dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 5 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

Articolo 6 entrata in vigore

Articolo 1 modifiche all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Al comma 7 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)) dopo le parole: <<Trento e Bolzano>> sono aggiunte le parole: <<rispondenti ai criteri minimi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali)>>.

Articolo 2 sostituzione dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. L'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 274/2012, è sostituito dal seguente:

<< Articolo 39 (Elenco regionale delle imprese forestali)

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali), nell'elenco regionale delle imprese forestali, di seguito denominato Elenco, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9/2007 e gestito dal Servizio, sono iscritte le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 4, individuate secondo le seguenti specializzazioni:

a) utilizzazioni forestali tradizionali, quali taglio, allestimento, concentramento ed esbosco per via terrestre, interventi culturali e cippatura;

b) utilizzazioni forestali specialistiche, quali esbosco per via aerea e utilizzo di macchine operatrici speciali tipo harvester e forwarder.

2. Le imprese iscritte sono distinte nelle seguenti categorie:

a) categoria I: imprese, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, attività in ambito forestale;

b) categoria II: imprese agricole come definite all' articolo 2135 del codice civile;

c) categoria III: imprese di commercializzazione del legno e dei prodotti di prima trasformazione;

d) categoria IV: imprese di prima trasformazione del legno;

e) categoria V: imprese, anche individuali, che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attività in ambito forestale.

3. L'Elenco comprende:

a) parte A: imprese forestali che hanno sede legale in regione;

b) parte B: imprese forestali che non hanno sede legale in regione.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco le imprese attestano con dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) i seguenti requisiti:

a) eseguire lavori o fornire servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all' articolo 14 comma 1 della legge regionale 9/2007;

b) idoneità tecnica, con particolare riguardo alle macchine e attrezzature idonee ed alle maestranze specializzate; gli elementi minimi necessari a conseguire l'idoneità sono stabiliti con decreto del direttore del Servizio;

c) iscrizione nel registro di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni per l'esercizio di attività di gestione forestale in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO 'Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02) o, per le imprese con sede in uno Stato estero, qualifica equivalente rilasciata dal competente organo dello Stato ove hanno sede legale;

d) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

e) non aver riportato, nel corso dei cinque anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;

f) non aver riportato, nel triennio precedente alla richiesta, sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente per importo complessivo superiore a 10.000,00 euro;

g) regolarità contributiva comprovata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o, per le imprese con sede in uno Stato estero, da documentazione equivalente rilasciata dal competente organo dello Stato ove le stesse hanno sede legale;

h) possesso da parte del titolare o, in subordine, di almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di specifiche competenze professionali in campo forestale, acquisite secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali), comprovate anche dal possesso del patentino per operatore forestale di cui all'articolo 40.

5. La domanda di iscrizione, redatta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio, è presentata all'Ispettorato forestale, il quale, entro sessanta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 e provvede con decreto del direttore all'iscrizione dell'impresa nell'Elenco.

6. A partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, le imprese confermano entro il 15 gennaio di ogni anno l'iscrizione nell'Elenco, trasmettendo all'Ispettorato forestale una comunicazione redatta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio e corredata dalle dichiarazioni sostitutive previste dal comma 4; l'Ispettorato forestale verifica la conservazione dei requisiti per almeno il 5 per cento delle imprese che hanno confermato l'iscrizione.

7. L'Ispettorato forestale dispone la sospensione dell'iscrizione dell'impresa nell'Elenco, anche ai fini dell'articolo 39 bis, nei seguenti casi:

- a) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dal comma 4;
 - b) qualora non sia stata comunicata la conferma dell'iscrizione secondo quanto disposto dal comma 6.
8. La sospensione ha effetto immediato, è disposta con decreto del direttore ed è comunicata all'impresa
9. L'Ispettorato forestale dispone la cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
- a) perdita o falsa dichiarazione relativa a uno o più requisiti di cui al comma 4;
 - b) cessazione dell'attività;
 - c) mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi del comma 7.
10. La cancellazione dall'Elenco è disposta con decreto del direttore entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata. L'impresa cancellata può chiedere una nuova iscrizione qualora sia decorso almeno un anno dalla cancellazione.

Articolo 3 inserimento dell'articolo 39 bis del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Dopo l'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è inserito il seguente:

<< Articolo 39 bis (Esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del d.lgs. 178/2014)

1. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (Attuazione del regolamento CE n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento UE n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati), le imprese iscritte nell'Elenco trasmettono, con la comunicazione di cui al comma 6 dell'articolo 39, le informazioni previste dall'articolo 2 comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali), secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore del Servizio pubblicato sul sito della Regione

2. Entro il 1° marzo di ogni anno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali) la Regione comunica all'autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto, per le sole imprese iscritte.

Articolo 4 sostituzione dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è sostituito dal seguente:

<< Articolo 40 (Patentino per operatore forestale)

1. Il patentino per operatore forestale certifica il possesso delle competenze necessarie per svolgere in sicurezza le operazioni di taglio, esbosco e di organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali).

2. La domanda per il rilascio del patentino di cui al comma 1, redatta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio, è presentata all'Ispettorato forestale il quale, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) la competenza professionale comprovata dall'attestato rilasciato dalla struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna o da documentazione equivalente, a seguito di frequentazione di un corso con valutazione dei risultati dell'apprendimento, finalizzato ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva;
- b) diciotto anni compiuti.

3. Con decreto del direttore del Servizio sono individuati la tipologia e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento e i sistemi di verifica delle competenze acquisite.
4. Con deliberazione di Giunta regionale sono individuati i criteri di equivalenza degli attestati rilasciati dai soggetti di formazione accreditati.
5. Il patentino di cui al comma 1 ha validità di cinque anni rinnovabile a domanda dell'interessato.
6. I soggetti in possesso del patentino di cui al comma 1 presentano all'Ispettorato forestale domanda di rinnovo, con allegati gli attestati di partecipazione ad almeno due corsi di aggiornamento frequentati entro l'anno di scadenza della validità del precedente patentino.
7. Il patentino in corso di validità, rilasciato da altre regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano a seguito della frequentazione di un corso che certifica il possesso delle competenze necessarie secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali), è riconosciuto quale documento equivalente al patentino di cui al comma 1.

Articolo 5 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 274/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è sostituito dal seguente:

<< 1. Ai fini di cui al presente capo, la domanda di iscrizione nell'Elenco è presentata all'Ispettorato forestale competente per il territorio in cui l'impresa ha sede legale e la domanda per il rilascio del patentino forestale è presentata all'Ispettorato forestale competente per il territorio in cui il richiedente risiede o ha sede legale l'impresa presso cui il richiedente lavora.>>

Articolo 6 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2022.

VISTO: IL PRESIDENTE